



FONDO EUROPEO
AGRICOLA PER LO
SVILUPPO RURALE:
*L'Europa investe nelle
zone rurali*



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e
Forestali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



programma
di sviluppo
rurale



METODO LEADER



PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - Asse IV Leader Misura 4.1.2

Azione 1 "CURA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE" Intervento1

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Piano di Sviluppo locale 2007-2013 del Gruppo di azione locale Torre Natisone GAL

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 83.5 del 06 dicembre 2012)

Tarcento, 1 marzo 2013

Il Presidente
Mauro Veneto

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 - Area di intervento.	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	5
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.	6
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.....	6
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.....	8
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	9
Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.	9
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.....	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione.....	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	12
Art. 13 – Concessione del contributo.	13
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).	13
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	14
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	14
Art. 17 – Varianti.....	16
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI.....	17
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.....	17
Art. 19 - Controlli.	19
CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.....	19
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.....	19

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.....	19
CAPO VII – NORME FINALI	20
Art. 22 – Controversie.....	20
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	20
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	21
Art. 25 – Informazioni.	21
Elenco allegati.	21

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 412 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", con riferimento all'intervento **"Iniziativa di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale"**, previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone GAL, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dallo Stato italiano.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti al miglioramento di spazi boschivi anche ripariali, valorizzazione di specie botaniche presenti, gestione di aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nelle aree della rete Natura 2000, cura e miglioramento del paesaggio rurale e creazione di percorsi turistici compreso la realizzazione di vie d'accesso e di sosta in aree di pregio naturalistico e paesaggistico e la realizzazione di percorsi o itinerari in aree verdi anche ai fini della pratica sportiva e ricreativa con l'esclusione degli interventi le cui finalità siano la realizzazione e la manutenzione della viabilità rivolta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore, ad esclusione di quelli finalizzati a consentire l'attività di vigilanza.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
 - c) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
 - d) aree rurali C e D: le aree rurali individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - e) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - f) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - g) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - h) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - i) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - j) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - k) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;

- l) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica l' dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- m) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera e) del presente bando;
- n) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- o) cronoprogramma: documento attentante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:

COMUNI AREA D DEL PSR:

Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna , Stregna, Taipana;

COMUNI AREA C DEL PSR:

Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare domanda le imprese agricole e/o i privati proprietari di boschi e foreste, in forma singola o in associazione temporanea di impresa (ATI) nonché le associazioni locali, oltre ai proprietari, per le spese relative alle operazioni comuni.
2. E' considerata associazione temporanea di impresa, in conformità al disposto dell'art. 37 del D.Lgs163/2006, l'associazione costituita da almeno due soggetti, ciascuno in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che si accordino per realizzare un progetto finanziabile ai sensi del presente bando.
3. L'ATI, al momento della presentazione della domanda, dovrà risultare già formalmente costituita con atto notarile il quale dovrà prevedere i seguenti contenuti:
 - a. descrizione del progetto oggetto di intervento e obiettivi perseguiti;
 - b. individuazione del soggetto mandatario, il quale dovrà sostenere per intero l'onere finanziario delle iniziative previste dal progetto per cui si chiede il contributo;
 - c. delega all'impresa mandataria a presentare la domanda di aiuto, le domande di pagamento e di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione del progetto;
 - d. durata dell'ATI non inferiore al periodo del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5) del presente bando.

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:

- a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
- a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale e finale, di cui all'art.11, comma 2;

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti al recupero e alla valorizzazione del paesaggio rurale.
2. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile pari ad €. 2.105,00 per intervento;
 - b) il limite massimo di spesa ammissibile pari ad €. 52.632,00 per intervento;
 - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27/01/2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:
 - a) attuazione di interventi non produttivi ed il loro utilizzo a fini di pubblica utilità quali: miglioramento delle aree ripariali, attraverso la sistemazione in funzione della fruibilità, accessibilità delle sponde dei fiumi o torrenti e valorizzazione delle cascate; recupero, manutenzione e miglioramento degli aspetti paesaggistici di aree di particolare valenza con particolare riguardo agli aspetti del paesaggio rurale; manutenzione, ripulitura e consolidamento di aree anche finalizzate alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie animali protette di cui all'art. 59 – comma 3 – della LR 9/2007 e all'avifauna di cui alla Direttiva 79/409/CE e alla legge 157/1992 anche attraverso la costruzione e il recupero di pozze e stagni, la costruzione di mangiatoie e l'impianto di specie frugifere; interventi finalizzati alla conservazione ed alla diffusione della fauna protetta; ripiantumazione e messa in sicurezza di siti;

- b) realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso e di punti di sosta attrezzati per percorsi o itinerari in aree verdi anche ai fini della pratica sportiva e ricreativa;
 - c) realizzazione di punti di sosta attrezzati per fruizione turistica, compresa la valorizzazione di piccoli manufatti rurali esistenti;
 - d) realizzazione e installazione di tabellazione;
 - e) produzione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale ai fini della conoscenza delle specie botaniche presenti e della creazione di percorsi turistici, nonché realizzazione o implementazione di siti web;
 - f) consulenze specialistiche, in ambito informatico, naturalistico, faunistico ecc. funzionali all'attuazione dell'intero intervento come da precedenti tipologie di spesa ammissibile;
 - g) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - h) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile secondo quanto previsto al successivo comma 2 lettera b).
2. Le spese accessorie di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non possono superare il 40% dell'importo complessivo del progetto.
3. La somma delle spese di cui al comma 1, lettere f) e g) non può superare il 25% dell'intero investimento.
4. Non sono ammissibili:
- a) interventi le cui finalità siano la realizzazione e la manutenzione della viabilità rivolta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore, ad esclusione di quelli finalizzati a consentire l'attività di vigilanza;
 - b) l'IVA ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente ed effettivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art.13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune dell'IVA;
 - c) acquisto di materiale usato;
 - d) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto al GAL.
6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante.
7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie e nazionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.
9. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)		
	Descrizione	Punteggio	Punteggio (massimo)
Localizzazione investimento	Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna , Stregna, Taipana.	5	7
	Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato 4 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. ¹ (con esclusione aree Natura 2000)	1	
	Intervento realizzato in aree Natura 2000	1	
Partecipanti associati nell'ATI	Da 2 a 5	1	3
	Da 6 a 10	2	
	Oltre 10	3	
Ampiezza area investita dal progetto	Ha da 1 a 5	2	6
	Ha da 6 a 10	4	
	Ha oltre 10	6	
			16

3. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto presentata da giovani o donne ed in subordine alla domanda che prevede la maggior area investita.

¹ I comuni con territorio inclusi in parchi, riserve naturali e aree protette, come individuate nell'allegato 4 del PSR 2007/13 della Regione FVG sono i seguenti: Attimis-Faedis-Nimis-Taipana-Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli-San Pietro al Natisone

- Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- I requisiti ed i fatti valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal bando.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.

- Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 100.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 44.000,00	€ 56.000,00	100.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

- L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso:
 - alle imprese in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379 - nella misura del 95% della spesa ritenuta ammissibile. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già percepito aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale pari a 200.000,00 euro di contributo pubblico nel triennio.
 - ai privati che non sono titolare di attività di impresa come contributo in conto capitale - al di fuori del regime "de minimis" in quanto aiuto privo di finalità produttive/commerciali - nella misura del 95% della spesa ritenuta ammissibile.
- L'aiuto minimo concedibile è pari ad €. 2.000,00 e l'aiuto massimo concedibile è pari ad €. 50.000,00.
- Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.
- Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

- Ai sensi degli arti. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola

riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale, bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo: Torre Natisone GAL s. cons. a r.l. - Via Frangipane, 3 - 33017 TARCENTO (UD) (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nei caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 412, Azione 1, Intervento 1 "Iniziativa di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
 - c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica del fondo oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 18 comma 1, punto a.5) e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle opere (per i soli interventi che insistono su fondi di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà) elaborata secondo il modello Allegato A);
 - d) relazione descrittiva dell'intervento redatto:
 1. se proprietari singoli secondo il modello di cui all'Allegato B1);
 2. se proprietari associati temporaneamente in impresa (ATI) secondo il modello di cui all'Allegato B2);
 - e) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a):

- copia del progetto da cui risulti l'ampiezza dell'area investita dal progetto con allegata dimostrazione cartografica;
 - copia dell'autorizzazione a realizzare gli interventi corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio degli interventi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata (di cui all'Allegato C) prevista dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando;
- f) per l'acquisizione di servizi di consulenza, tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti:
1. le informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali o in collaborazione esterna);
 2. le modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
 3. i costi di realizzazione;
- g) per le forniture, terna di preventivi con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'Allegato D) al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico — economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile individuare più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di individuare altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico/economici viene motivata la scelta del bene;
- h) qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere f) e g): dichiarazione di un tecnico qualificato sulla base di una accurata indagine di mercato, attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento con allegata specifica relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari alla relativa valutazione. Al fine di effettuare una adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate con una disaggregazione per voci di costo, le modalità operative e le fasi in cui è articolato il lavoro.
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
1. nel caso di aziende agricole che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 2. che il richiedente non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;

3. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di apporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 4. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.
- 7) Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda di aiuto, deve essere allegata, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 dei D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante i seguenti requisiti:
- Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.
 - Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato 4 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. (con esclusione delle aree Natura 2000).
 - Localizzazione dell'investimento in aree Natura 2000
 - Partecipanti associati :
 - Da 2 a 5
 - Da 6 a 10
 - Oltre 10
 - Ampiezza area investita dal progetto
 - Ha da 1 a 5
 - Ha da 6 a 10
 - Ha oltre 10
- 8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto “ de minimis” ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3 , parag. 1, del Reg CE del 1998/2006) secondo lo schema di cui all'Allegato G). Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già percepito aiuti “de minimis” nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale richiamato all'art. 10 comma 2, pari a 200.000,00 euro di contributo pubblico nel triennio.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della graduatoria, ai beneficiari, previo accertamento della regolarità contributiva DURC, viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 della Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011
 - b) acconti (pagamenti intermedi): erogabili nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico a condizione che gli stati di avanzamento corrispondenti siano riferibili a una fase distinta dell'intervento finanziato e a lavori e beni di cui sia possibile l'uso ai fini dell'attività ricettiva finanziata. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata.
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento. art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio².
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16;

²Cfr. artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo³.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro 12 mesi dal ricevimento della decisione individuale di concessione di cui all'art 13 del presente bando, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
 - f) carta di credito o bancomat

Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.

3. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.

³Cfr. art. 40, comma 5 e art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

4. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
5. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ecc.
6. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo:
 - interventi
 - consulenze specialistiche
 - predisposizione di materiale informativo, siti web ecc.
 - spese generali
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di ambiente;
 - f) per gli interventi, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a) ;
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

7. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 6, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per gli interventi:
 - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie:
 - interventi
 - consulenze specialistiche
 - predisposizione di materiale informativo, siti web ecc.
 - spese generali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di tutela dell'ambiente;
 - c) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

2. Varianti all'interventi possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35 comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisti di marca diversa o con caratteristica tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

- a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dell'intervento effettuato per il periodo di 5 anni dalla data di ricevimento della decisione individuale di concessione di cui all'art 13 del presente bando.
 - a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.7) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione:
- b) Impegni accessori:
- b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 - 1. la descrizione dell'intervento;
 - 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa
- 2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1074/2006.
 - 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della

dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. e) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

- 1) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - 1) rinuncia da parte del beneficiario;
 - 2) mancata realizzazione dell'intervento;

- 3) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in sostituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n° 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - h) LR 21 luglio 2008 n°7 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CE. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n° 1083/2006-Legge Comunitaria 2007);

- i) LR 14 giugno 2007 n°14 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CE. Attuazione degli artt. 4,5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee C(2006)2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge Comunitaria 2006)); Delibera della GR n°2494/2011 che approva le "Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia".
 - j) nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 - Informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Torre Natisone GAL -Via Frangipane 3 - 33017 Tarcento (telefono 0432 793295).
2. Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito internet del GAL: www.torrenatisonegal.it
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

- Allegato A): modello per l'assenso dei comproprietari;
Allegato B1): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) 1;
Allegato B2): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d) 2
Allegato C): modello di perizia asseverata
Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi;
Allegato E): Dichiarazione sostitutiva
Allegato F): Dichiarazione sostitutiva relativa ai punteggi
Allegato G): atto notorio relativo agli aiuti "de minimis"